

FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA

Secondo D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011
Linee guida Regione Lombardia 20 settembre 2012

Perché siamo qui?



Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Legge 7 Luglio 2009, n. 88
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.
(09G0100)" (S.O.G.U. n. 161 del 14.7.2009)

Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n° 106
(S.O.G.U. n. 142 del 5.8.2009) in vigore dal 20 agosto 2009
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)

Principali riferimenti legislativi

DECRETO LEGISLATIVO

9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008

Entra in vigore il 15 maggio 2008

CONFERENZA STATO REGIONI

accordo del 21/12/2011, repertorio atti 221 (Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)

Gazzetta Ufficiale n. 8 del **11 gennaio 2012**

Entra in vigore il **26 gennaio 2012**

Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 25 luglio 2012

Circolare della Regione Lombardia 17 settembre 2012 - n. 7


D.G. Sanità Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 20 settembre 2012 - Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 20 settembre 2012

DI CHE COSA PARLEREMO OGGI?


La formazione GENERALE non deve essere di durata inferiore alle 4 ore complessive e deve essere dedicata alla presentazione di concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

CONTENUTI:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
 - Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
 - Organi di vigilanza, controllo e assistenza



QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI ?



- **assunzione**
- **trasferimento o cambio di mansione**
- **introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi**

INOLTRE

Deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi

Sicurezza:

Situazione in cui i **rischi sono stati eliminati o ridotti al minimo possibile** per quanto permesso dallo stato dell'arte delle conoscenze tecniche e dall'applicazione delle migliori tecnologie, compatibilmente con le necessità delle attività da svolgere

Salute: stato di completo benessere fisico mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Danno:

- Qualunque **conseguenza negativa** derivante dal verificarsi dell'evento
- Lesione fisica o danno alla salute**
- Gravità** delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo
- La **magnitudo delle conseguenze** M può essere espressa come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di danno ad essi provocato.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

- L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;
- La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;
- L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);
- L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.

Protezione:

- Difesa contro ciò che potrebbe recare danno.
- Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.
- La **protezione attiva** è quella che gli stessi operatori devono attivare (Estintori, Arresti di emergenza), indossare (D.P.I.:caschi, scarpe, guanti,altro).
- La **protezione passiva** interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio, porte tagliafuoco, pareti R.E.I.).

Rischio

- Insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi.
- Combinazione della **probabilità** di accadimento di un danno e della **gravità** di quel danno.
- Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno.
- Combinazione della probabilità e della conseguenza** del verificarsi di uno specifico evento pericoloso.
- Il rischio è un **concetto probabilistico**, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.

Riduzione del Rischio

Gli interventi devono quindi ridurre il rischio fino a:

- Rischio tollerabile**: rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è anche detto "rischio non significativo" o "rischio accettabile". Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento.
- Rischio residuo**: Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili.

Azioni di riduzione del rischio (fattore K)

Prevenzione

Agisce riducendo la
probabilità di
accadimento

Protezione

Agisce riducendo la
gravità del danno

$$R = P \times D / \text{Fattore K}$$

Scala della Probabilità P

- **Valore Livello 1**

- **Improbabile**

- Non sono noti eventi già verificatisi;
- L'evento può manifestarsi solo nell'eventuale concomitanza di più eventi poco probabili;
- Il verificarsi dell'evento provocherebbe incredulità.

- **Valore Livello 2**

- **Poco probabile**

- L'evento si può manifestare solo in circostanze sfortunate;
- Il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa.

- **Valore Livello 3**

- **Probabile**

- È noto qualche episodio già accaduto;
- L'evento si può ragionevolmente manifestare anche se in modo non automatico o diretto;
- Il verificarsi dell'evento non susciterebbe sorpresa o una sorpresa moderata.

- **Valore Livello 4**

- **Altamente probabile**

- Si sono già manifestati eventi analoghi;
- Il verificarsi dell'evento non susciterebbe alcuna sorpresa.

Scala della Gravità del Danno D

- **Valore Livello 1**

Lieve

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.

- **Valore Livello 2**

Medio

Infortunio o episodio di esposizione con inabilità reversibile.

- **Valore Livello 3**

Grave

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale irreversibile.

- **Valore Livello 4**

Gravissimo

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Magnitudo del Rischio R

Valore

- **Livello R = 1**
Rischio **molto basso**
- **Livello R = 2-3**
Rischio **basso**
- **Livello R = 4**
Rischio **medio**
- **Livello R = 5-8**
Rischio **elevato**
- **Livello R = >8**
Rischio **molto elevato**

DANNO

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

PROBABILITA'

Tipologia dei rischi:

- **RISCHIO STRUTTURALE**
- **RISCHIO DA FATTORE TECNOLOGICO**
- **RISCHIO ORGANIZZATIVO - GESTIONALE**
- **RISCHIO PSICOLOGICO**
- **RISCHIO DA SECURITY**

ESEMPIO DI VALUTAZIONE DI UN RISCHIO STRUTTURALE

Scale interne

Fattore di rischio	PxD=R Magnitudo	Misure di riduzione del rischio e tempistica	Soggetti riduz. Rischio	Misure di rimozione del rischio e tempistica	Soggetti rimoz. Rischio
Il lato aperto verso il vuoto della scala verso il settore nord presenta un parapetto di altezza inferiore ad 1 m (via di fuga cl.3°)	2x4=8 Rischio molto elevato K = 0.8 R.E. = 6.4	Effettuare quotidianamente l'entrata e l'uscita degli alunni in file ordinate.	Insegnanti	Alzare il parapetto ad almeno 1.10 m entro settembre 2012.	EELL

La valutazione dei rischi come processo ciclico e partecipato

Il coinvolgimento di tutti i lavoratori risulta indispensabile per:

- Identificare i pericoli
- Identificare i lavoratori esposti e le modalità di esposizione
- Definire le misure di prevenzione e protezione
- Verificare l'efficacia ed efficienza delle misure adottate

Relazione tecnica di valutazione dei rischi (VR)

Resoconto del processo di valutazione del rischio redatto da personale qualificato

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Assunzione in ambito aziendale delle risultanze del processo di valutazione e che documenta le misure assunte dall'azienda per **eliminare/ridurre/controllare** il rischio e le azioni di miglioramento programmate.



Misure generali di tutela

Il legislatore nell'art. 15 elenca le misure generali di tutela nell'ordine di priorità con cui devono essere applicate:

- Valutazione di tutti i rischi
- Programmazione della prevenzione
- Rispetto dei principi ergonomici
- Eliminazione dei rischi
- Riduzione al minimo dei rischi non eliminabili
- Riduzione dei rischi alla fonte
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno
- Limitazione del numero dei lavoratori esposti
- Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici
- Misure di protezione collettiva
- Misure di protezione individuale
- Controllo sanitario
- Informazione e formazione
- Istruzioni
- Partecipazione
- Consultazione
- Programmazione delle misure
- Codici di condotta
- Buone prassi
- Misure di emergenza
- Segnaletica
- Manutenzione regolare



NOMENCLATURA



QUASI INCIDENTE (NEAR-MISS)

Qualsiasi evento che **in circostanze avverse potrebbe determinare un incidente** e/o un infortunio

INCIDENTE

Qualsiasi **evento improvviso ed imprevisto** che altera il normale andamento dell'attività lavorativa e determina danni materiali ad impianti ed attrezzature

INFORTUNIO

Viene definito (nel DPR 1124) come un: **“Evento lesivo avvenuto per causa violenta**, in occasione di lavoro, da cui sia derivata una inabilità permanente assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta”


INFORMAZIONE

Trasferimento "mirato" a tutti i soggetti interessati di notizie e contenuti di carattere comportamentale, procedurale, concettuale, in aree tematiche tecnologiche, tecniche, scientifiche e legislative, utili ad attivare il complesso processo di prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie.

FORMAZIONE

L'adozione da parte dei soggetti interessati di competenze cognitive, operative e comportamentali tali da indurre nuove modalità di **"pensare ed agire in termini di sicurezza"**, modificando scale di valori, mappe cognitive e abitudini comportamentali e **adottando modalità di lavoro che mettano in pratica le regole ed i principi della salute, sicurezza ed igiene del lavoro, al fine di riconoscere i pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi indesiderati, nonché di saper prevenire i rischi e fronteggiare le emergenze.**

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA



Datore di lavoro: DS prof. Giovanna Gargantini

Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: Ins. Anna Divo (Ref. Prim.“P.G.XXIII”)

Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione: Ins. Anna De Capua (Ref. Prim.“Rosmini”)

Ins. Rossella Arrigoni (Ref. Inf.“Angelini”)

Referenti di plesso per la sicurezza: Ins. Paola Tagliaferri (Ref. Inf. “Monterosso”)

Ins. Antonella Bugada (Ref. Prim. “Rosa”)

..... (Sec. 1° gr. “Camozzi”)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Ins. Maria Luisa Milesi

Medico competente

Dott. Luigi Cogni OO.RR



Esempio di equiparazione delle figure scolastiche

FIGURA AZIENDALE	DEFINIZIONE GENERALE	FIGURA SCOLASTICA
datore di lavoro	persona che, in seno all'azienda, organizza la sua specifica attività e dirige l'attività dei lavoratori dipendenti, personalmente o in collaborazione con dirigenti e preposti	- dirigente scolastico
dirigente <i>art. 4 comma 4 (lettera b, c) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 D.Lgs 626/94</i>	persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale dell'azienda o dello stabilimento o di settori di essa, rappresentante l'alter-ego del datore di lavoro; in generale si tratta di persona posta, per attitudini e capacità tecnico-amministrative , ai vertici dell'azienda, con compiti e poteri d'attivazione dei programmi produttivi dell'azienda stessa	- Collaboratore del preside - responsabile di plesso/sede -responsabile di reparto -responsabile di laboratorio -responsabile dell'ufficio tecnico -altro (in relazione all'organizzazione della scuola)
preposto <i>art. 4 comma 5 (lettera b, d, e, h, l, n, q) D.Lgs 626/94</i>	persona che si trova in una posizione di supremazia gerarchica in seno all'azienda, tale cioè da porla in condizioni di sovrintendere alle attività lavorative di altri lavoratori, soggetti ai suoi ordini; può essere quindi persona che, in una formazione aziendale per quanto piccola di lavoratori, esplica la mansione di capo-squadra, fuori dall'immediata direzione di altra persona a lui sovrastante	- personale docente (*) -Coordinatore incaricati ps -Coordinatore squadra antincendio -Coordinatore manutenzione -altro (in relazione all'organizzazione della scuola)
lavoratore	persona che, fuori dal proprio domicilio, presta lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione	- personale docente e non docente (ata) - studenti (**)

* **Nei confronti degli studenti**

** Solo quando operano nei laboratori (DM 382/98, art. 1, comma 2)

DATORE DI LAVORO

DESIGNA RSPP, addetti antincendio, primo soccorso

OBBLIGHI

- ❖ AFFIDA i compiti tendo conto delle capacità
- ❖ FORNISCE ai lavoratori i necessari DPI
- ❖ INFORMA, FORMA e ADDESTRA i lavoratori e i RLS
- ❖ CONSENTE ai lavoratori, mediante i RLS, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza
- ❖ COMUNICA all'INAIL ogni anno i nominativi degli RLS
- ❖ ELABORA documento valutazione rischi
- ❖ CONVOCA riunione periodica in attività con più di 15 dipendenti
- ❖ NOMINA del Medico Competente
- ❖ VERIFICA se i lavoratori che sono adibiti a mansioni hanno o meno una specifica prescrizione di idoneità



SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

COMPITI

D. Lgs. 81/08 Artt. 31-33


- ❖ INDIVIDUA e VALUTA i fattori di rischio
- ❖ ELABORA le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo
- ❖ PROPONE programmi di formazione dei lavoratori
- ❖ PARTECIPA alle consultazioni e alla riunione periodica art. 35
- ❖ ELABORA le procedure di sicurezza
- ❖ FORNISCE le informazioni ai lavoratori



MEDICO COMPETENTE

*Laureato con specializzazione in medicina del lavoro
(o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o igiene e medicina preventiva)*

Effettua la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti a rischio.



SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

- ❖ **INFORMA** i lavoratori sull'esito della visita medica
- ❖ **RICEVE** dal Datore di lavoro le informazioni sui processi produttivi e i relativi rischi
- ❖ **INFORMA** gli RLS dei risultati degli accertamenti effettuati in forma anonima e collettiva
- ❖ **ISTITUISCE** le cartelle sanitarie dei lavoratori
- ❖ **PARTECIPA** alla riunione periodica
- ❖ **ESPRIME** giudizi di idoneità (Contro tale giudizio il lavoratore può ricorrere entro 30 gg.)
- ❖ **VISITA** gli ambienti di lavoro
- ❖ **EFFETTUA** le visite mediche sui lavoratori (preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, per cambio di mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro)

LAVORATORI

OBBLIGHI  **SANZIONI PENALI**

D.Lgs. 81/08 Art. 20



- **OSSERVANO** le disposizioni e istruzioni ricevute
- **NON RIMUOVONO** o **MODIFICANO** i dispositivi di sicurezza
- **SEGNALANO** al Datore situazioni di pericolo
- **UTILIZZANO** in maniera corretta attrezzature, ecc.
- **UTILIZZANO** in modo appropriato i Dpi
- **NON COMPIONO** operazioni non di loro competenza
- **SI SOTTOPONGONO** ai programmi di formazione e addestramento ed ai controlli sanitari
- **CONTRIBUISCONO** agli adempimenti degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza

LAVORATORI

DIRITTI

- CONTRIBUISCONO insieme al Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti agli adempimenti riguardanti la sicurezza
- Sono FORMATI e INFORMATI sui rischi dell'attività lavorativa svolta
- ELEGGONO il RLS
- Lasciano il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato ...



Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi** previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti**, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

c) **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro**, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i **dispositivi di sicurezza**;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

d) **utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

e) **segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi** di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale **condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, **adoperandosi direttamente**, in caso di **urgenza**, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

f) **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo**;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

g) **non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza** ovvero che possono **compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori**;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

h) **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

i) **sottoporsi ai controlli sanitari previsti** dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)

GLI ORGANI DI CONTROLLO E DI RIFERIMENTO

ASL

**ISPETTORATO
DEL LAVORO**

**VIGILI DEL
FUOCO**

ISPESL

(legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPESL)

ORGANI DI CONTROLLO

AS L: Salute e sicurezza in tutti i
Luoghi di Lavoro

Ministero del Lavoro: Salute e
Sicurezza in edilizia + contrasto al
lavoro irregolare

VVF: per specifiche competenze

ISPESL: Organo tecnico-scientifico nel settore
ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza,
assistenza (dal 2010 INAIL)


La comunicazione

Le "Sette Regole dell'Arte di Ascoltare" (M. Sclavi - 2000)

1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca



2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista



3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva



4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e analogico.



5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perché incongruenti con le proprie certezze



6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione interpersonale. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti



**7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare devi adottare una
metodologia umoristica
Ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sé.**



Grazie per

l'attenzione